



DECRETO 28 febbraio 1986 n. 7 (pubblicato il 14 febbraio 1986)

Normativa per concessioni postali.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 10 della Convenzione Postale 5 maggio 1923 fra questa Repubblica e l'Italia;

Viste le delibere del Congresso di Stato n. 6 del 18 febbraio 1982 e n. 17 del 27 gennaio 1986;

Valendo Ci delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

Art. 1

Appartengono in esclusiva allo Stato i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza; i servizi di trasporto pacchi e colli fino a 20 kg.

Art. 2

Ai servizi previsti in esclusiva l'Amministrazione può provvedere anche mediante concessioni.

Art. 3

Il Congresso di Stato ha la facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite regolamento, il servizio di trasporto pacchi e colli soggetti all'art. 1 del presente Decreto, di peso fino a 20 kg. La concessione risulta da apposito attestato rilasciato dalla Direzione Generale delle Poste. Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Amministrazione. La concessione è rilasciata a tempo indeterminato ed è valevole anche per tutte le agenzie e filiali del concessionario, purchè le stesse siano indicate nella domanda di concessione.

Art. 4

Il Congresso di Stato, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospendere l'esercizio o di revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia. Il Congresso di Stato determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata ritirata licenza d'esercizio.

Art. 5

Non sono soggetti alle disposizioni dell'art. 1 del presente Decreto:

- 1) il trasporto di pacchi e colli, che superino il peso di 20 kg.;
- 2) i privati che occasionalmente e senza fini di lucro o per speciale incarico, eseguano il trasporto, purchè non siano vettori di professione, nè siano addetti ad imprese di trasporti.

Art. 6

I concessionari sono tenuti a corrispondere all'Amministrazione Postale un canone annuale.

Art. 7

Con apposito regolamento saranno determinati i criteri e le modalità per la determinazione, la revisione periodica ed il pagamento del canone di cui al precedente comma.

Art. 8

Il trasporto dei pacchi e dei colli di peso fino a 20 kg. eseguito dai concessionari senza il pagamento del canone annuale determinato ai sensi del precedente articolo è assoggettato ad una sanzione amministrativa variabile da dieci a sessanta volte l'importo del canone stesso.

L'Amministrazione può inoltre sospendere la concessione per un periodo non superiore a sei mesi o anche, in caso di recidiva, revocarla, senza che il concessionario abbia diritto ad alcuna indennità.

Art. 9

Chiunque trasporti pacchi o colli senza averne ottenuto la concessione è soggetto ad una sanzione pecuniaria in misura da dieci a sessanta volte la tariffa dovuta per pacchi postali di peso corrispondente a quelli trasportati.

Art. 10

A decorrere dalla legale pubblicazione del presente Decreto, viene abrogato il Decreto 23 febbraio 1982 N. 18.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 1986/1685 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva